



TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

IMMOBILIARE-SALERNO

Il G.E., dott.ssa Enza Faracchio,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.7.2022,

esaminata l'opposizione proposta dalla [REDACTED] per la declaratoria di inammissibilità ed improseguibilità dell'azione esecutiva intrapresa con due distinti atti di intervento dall'Agenzia Entrate – Riscossione nella procedura esecutiva [REDACTED] azionata dalla [REDACTED];

esaminata altresì la memoria difensiva depositata nell'interesse del creditore intervenuto;

rilevato che a seguito dell'opposizione sono stati spiegati ulteriori due interventi da parte dell'Agente per la riscossione;

espone

quanto segue.

SUL PRIMO INTERVENTO DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DEPOSITATO IN DATA 11.9.19.

L'Ente riscossore è intervenuto nella procedura instaurata nei confronti della [REDACTED] per un credito di € 385.060,71 con un primo atto del 5.9.19, depositato in data 11.9.19, allegando a fondamento della propria pretesa 38 estratti di ruolo.

I 38 estratti di ruolo relativi ad altrettante cartelle di pagamento depositati dall'Agenzia Entrate – Riscossione sono stati già oggetto prima di procedura di definizione agevolata (adesione in data 17.7.2019, con indicazione delle somme da pagare in data 11.10.2019) e poi di piano di rateizzazione (richiesto in data 2.10.2019 e ammesso in data 20.10.2019) così analiticamente distinti:

	Cartelle di pagamento depositate nel primo intervento	Importo	
1	Avviso accertamento TF903 [REDACTED] [REDACTED]	€ 287.864,34	Cartelle di pagamento oggetto di piano di rateazione ex art. 19 D.P.R. n. 602/72 in seguito a istanza presentata dalla società debitrice in data 7.10.2019
2	1002018 [REDACTED]	€ 2.530,16	
3	1002018 [REDACTED]	€ 242,95	
4	1002018 [REDACTED]	€ 116,90	
5	1002019 [REDACTED]	€ 84.396,10	

6	1002019	██████████	€ 8.811,74	
	TOTALE		€ 383.962,19	
1	1002010	██████████	€ 1.125,60	Cartelle di pagamento oggetto di oggetto della procedura di definizione agevolata dei carichi (Rottamazione ter), cui la ██████████ ha aderito con dichiarazione di adesione in data 17.7.2019
2	1002010	██████████	€ 1.770,83	
3	1002013	██████████	€ 2.010,03	
4	1002013	██████████	€ 167,88	
5	1002014	██████████	€ 215,88	
6	1002014	██████████	€ 284,98	
7	1002015	██████████	€ 534,37	
8	1002015	██████████	€ 75,90	
9	1002015	██████████	€ 804,75	
10	1002015	██████████	€ 140,15	
11	1002015	██████████	€ 141,38	
12	1002015	██████████	€ 5.486,37	
13	1002016	██████████	€ 2.039,24	
14	1002016	██████████	€ 99.227,64	
15	1002016	██████████	€ 16.615,90	
16	1002016	██████████	€ 237,26	
17	1002017	██████████	€ 533,68	
18	1002017	██████████	€ 1.762,07	
19	1002017	██████████	€ 232,88	
20	1002017	██████████	€ 190,17	
21	1002017	██████████	€ 1.006,79	
22	1002017	██████████	€ 31.055,03	
23	1002017	██████████	€ 222,88	
24	1002017	██████████	€ 544,14	
25	1002017	██████████	€ 14.929,40	
26	1002018	██████████	€ 258,41	
27	4002014	██████████	€ 22.814,44	
28	4002015	██████████	€ 2.530,16	
29	4002015	██████████	€ 3.518,52	
30	4002015	██████████	€ 1.638,39	
31	4002016	██████████	€ 19.204,53	
32	4002016	██████████	€ 12.807,58	

TOTALE	€ 244.127,23
IMPORTO COMPLESSIVO € 628.089,42	

Dalla scomposizione compiuta è agevole constatare che la somma corrispondente ai 38 estratti di ruolo allegati al primo intervento dall'ente riscossore e su cui è fondata la pretesa creditoria è di gran lunga maggiore rispetto all'importo rivendicato dall'Agenzia nei confronti della [REDACTED].

La somma complessiva delle 38 cartelle di pagamento indicate negli estratti di ruolo depositati è pari ad € 628.089,42, mentre l'importo per cui l'Agente riscossore ha spiegato intervento è pari ad € 385.060,71. Tale discrasia – pur creando confusione nella identificazione del credito rispetto al quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha agito con l'intervento – deve ritenersi derivante dal fatto che, al di là della indicazione di tutte le cartelle riconducibili alla società opponente, l'Agenzia delle Entrate abbia inteso – almeno all'epoca – escludere dalla pretesa azionata le cartelle di pagamento oggetto della definizione agevolata (Rottamazione ter), limitando il proprio intervento alle altre cartelle, come confermato anche da parte opposta nella propria memoria.

Le cartelle oggetto dell'intervento (e non oggetto di "rottamazione") sono state, poi, oggetto di rateizzazione.

Dagli atti risulta, infatti, che la società debitrice il 2.10.2019 ha presentato istanza di rateizzazione, accolta in data 29.10.2019.

L'opponente ha anche provveduto a corrispondere la prima rata del successivo piano di rateizzazione, pari all'importo di € 5.142,56 in data 13.11.2019.

SUL SECONDO INTERVENTO DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DEPOSITATO IN DATA 8.10.2019.

Con il successivo atto del 30.9.19, depositato l'8.10.19, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha spiegato un altro intervento nella procedura instaurata nei confronti della [REDACTED] per un ulteriore credito pari alla somma complessiva di € 386.309,42, fondato su n. 7 estratti di ruolo.

Parte opponente sul punto ha dedotto l'inaammissibilità del secondo intervento spiegato attesa l'illegittima duplicazione dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria e la violazione del divieto prescritto dall'art. 19 D.P.R. n. 602 del 1973, come novellato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 159 del 2015.

Gli estratti di ruolo depositati dall'Ente Riscossore con riguardo al secondo intervento coincidono in parte con quelli già depositati a fondamento del precedente intervento del 5.9.19, depositato l'11.9.19, con conseguente duplicazione dei titoli e raddoppio delle somme dovute.

In particolare, dei 7 estratti di ruolo posti a fondamento del secondo intervento, 6 sono stati duplicati, avendo ad oggetto cartelle già azionate nell'ambito del primo intervento, mentre l'unico estratto di ruolo non oggetto del primo intervento è relativo ad una cartella di pagamento oggetto del già menzionato piano di rateizzazione.

	Cartelle depositate nell'intervento del 11.9.19	Importo	Cartelle depositate nell'intervento dell'8.10.19	Importo
1	Avviso accertamento TF903 [REDACTED] [REDACTED]	€ 287.864,34	Avviso accertamento TF903 [REDACTED] [REDACTED]	€ 288.038,64
2	1002018 [REDACTED]	€ 2.530,16	1002018 [REDACTED]	€ 2.533,26
3	1002018 [REDACTED]	€ 242,95	1002018 [REDACTED]	€ 243,36
4	1002018 [REDACTED]	€ 116,90	1002018 [REDACTED]	€ 117,06
5	1002019 [REDACTED]	€ 84.396,10	1002019 [REDACTED]	€ 84.503,90
6	1002019 [REDACTED]	€ 8.811,74	1002019 [REDACTED]	€ 8.822,81
			1002019 [REDACTED] (rateizzata)	€ 2.050,39
	TOTALE € 383.962,19		TOTALE € 386.309,42	

Pertanto il secondo intervento deve ritenersi sostitutivo del primo intervento, con stralcio delle cartelle oggetto di rottamazione (formalmente non azionate anche se riportate negli estratti di ruolo posti alla base dell'intervento) e aggiunta di una cartella – la n. 10020190015490986 di € 2.050,39 – pure oggetto di rateizzazione.

SUGLI INTERVENTI SPIEGATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DOPO LA PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE.

Con successivo atto del 27.11.20, depositato in data 13.2.21, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è intervenuta nuovamente nella procedura instaurata nei confronti della [REDACTED] per un ulteriore credito pari alla somma complessiva di € 11.928,83 fondato su 4 estratti di ruolo.

Dalla documentazione allegata al ricorso per intervento si rileva che gli estratti di ruolo depositati dall'Agente Riscossore sono in realtà 5. Invero, in atti è presente un'ulteriore cartella di pagamento, il cui importo è stato computato nella somma totale, così analiticamente distinto:

	Cartelle depositate nell'intervento del 13.2.2021	Importo	
1	1002019 [REDACTED]	€ 1.127,53	
2	1002019 [REDACTED]	€ 1.125,59	Duplicazione cartella di pagamento
3	1002019 [REDACTED]	€ 1.119,71	
4	1002019 [REDACTED]	€ 8.321,54	
5	1002019 [REDACTED]	€ 234,46	
	Totale € 11.928,83		
	TOTALE (senza cartella doppia) € 10.809,12		

Con successivi due distinti atti, depositati rispettivamente in data 9.6.22 e in data 28.6.22, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha spiegato un altro intervento nella procedura in epigrafe, rivendicando dalla società debitrice l’ulteriore somma di complessivi € 28.274,39.

	Cartella depositata nell’intervento del 9.6.2022	Importo	Cartella depositata nell’intervento del 28.6.2022	Importo
1	1002020 [REDACTED]	€ 14.130,84	1002020 [REDACTED] (duplicata)	€ 14.143,55
	TOTALE € 14.130,84		TOTALE € 14.143,55	
	Importo complessivo interventi febbraio e giugno 2022 € 40.203,22			
	<u>IMPORTO COMPLESSIVO interventi febbraio e giugno 2022 (senza cartelle duplicate) €</u>			
	<u>24.939,96</u>			

Dalla suddivisione riportata, si rileva che la cartella di pagamento posta a fondamento della pretesa creditoria dell’intervento del 9.6.22 è stata ancora una volta duplicata e posta a fondamento anche del successivo intervento del 28.6.2022.

In definitiva, può affermarsi che la pretesa creditoria rivendicata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti della [REDACTED], sulla base degli interventi come spiegati e dei titoli allegati, risulta pari alla somma complessiva di € 24.939,96 per gli interventi di febbraio e giugno 2022 (somma aritmetica ottenuta addizionando gli importi oggetto delle singole cartelle di pagamento ad eccezione di quelle illegittimamente raddoppiate, considerando gli importi maggiori in quanto più aggiornati con il calcolo degli interessi).

Tale importo va ad aggiungersi a quello degli interventi di settembre e ottobre 2021 pari a € 386.309,42, come indicato negli atti di intervento, al netto della duplicazione delle cartelle rilevata, per un totale di € 411.249,38.

SUGLI EFFETTI DELLA RATEIZZAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO RISPETTO ALLA PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO.

Ribadito che nel caso di specie, gli interventi spiegati hanno riguardato cartelle rispetto alle quali è stata concessa la rateizzazione con regolare pagamento della prima rata (dovendosi considerare con riguardo al primo intervento solo i relativi importi corrispondenti in sostanza al credito rispetto al quale l’Agenzia ha dichiarato di spiegare intervento ed essendo il secondo intervento fondato su estratti di ruolo riproduttivi delle cartelle già azionate con il primo intervento e poi oggetto di rateizzazione), la rateizzazione concessa ha determinato uno stato di “quiescenza” dei titoli sottesi all’intervento.

La procedura di rateizzazione prevista dall’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 viene concessa dall’Agente della riscossione ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni

economiche dichiarate prevedendo la possibilità per il debitore di dilazionare le somme dovute, in tal modo estinguendo i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento.

Il predetto art. 19, al comma 1-quater, vieta all'Agente per la riscossione di avviare nuove azioni esecutive a seguito della presentazione della istanza di rateizzazione e sino all'eventuale rigetto della stessa, precisando al comma 1 quater 2 che il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Tali disposizioni sono analoghe a quelle previste in materia di "rottamazione".

L'art. 3, comma 10, del D. L. n. 119 del 2018, infatti, stabilisce, tra le altre cose, che, a seguito della presentazione della dichiarazione volta alla definizione agevolata delle pendenze tributarie, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il successivo comma 13, poi, dispone che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Le disposizioni sopra richiamate, in quanto disposizioni di carattere eccezionale, vanno interpretate in maniera restrittiva e, quindi, non possono essere ritenute applicabili anche all'intervento.

Inoltre l'improseguibilità e l'estinzione richiamate dalle citate norme non si attagliano alla situazione processuale dell'intervento e alle facoltà e ai poteri allo stesso legati, salvo che per le ipotesi della eventuale surroga del creditore intervenuto nella posizione del creditore precedente, inquadrabile come facoltà di prosecuzione della procedura esecutiva, da ritenersi preclusa ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 e ex art. 3, comma 10, del D. L. n. 119 del 2018.

Le previsioni richiamate integrano una ipotesi di sospensione esterna e temporanea dell'efficacia esecutiva del titolo esattoriale.

Tale condizione è del tutto sovrapponibile alla sospensione esterna dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo disposta in sede di cognizione (ad esempio, sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c.).

Con riguardo alle ipotesi di intervento titolato con titolo sospeso la Cassazione di recente ha condivisibilmente statuito che l'intervento del creditore, del cui titolo esecutivo la provvisoria esecutività sia stata sospesa, non per ciò stesso perde ogni effetto nell'ambito del processo di espropriazione forzata ma entra in uno stato di "quiescenza", che esclude l'intervenuto da eventuali distribuzioni parziali che dovessero avvenire *medio tempore*, ma permette di conservare il diritto alla partecipazione alle eventuali fasi distributive, precedenti alla chiusura della procedura e successive al recupero della efficacia esecutiva del titolo solo temporaneamente sospesa (v. Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-02-2021, n. 4034).

I Giudici di legittimità sul punto hanno rappresentato che, in virtù del principio della *par condicio creditorum*, va favorita la concorrenza dei creditori nel processo esecutivo avente ad oggetto i beni del comune debitore e va evitata un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del creditore pignorante, per il quale la perdita della provvisoria esecutività del titolo non determina l'inefficacia del pignoramento, ma soltanto la sospensione "esterna" del processo esecutivo, in attesa che il titolo sia definitivamente revocato oppure confermato.

La prospettazione di uno stato di "quiescenza" del titolo dell'Agente Riscossore intervenuto per crediti ammessi alla "rottamazione" e/o alla rateizzazione si presenta anche in linea con il parere reso dall'Agenzia Entrate in data 17.8.20 (parere n. 226), in cui, in risposta all'interpello di un contribuente, l'Agenzia ha rilevato che per le procedure promosse da terzi in cui l'Ente riscossore sia intervenuto il pagamento della prima o unica rata relativa alla rottamazione non blocca il pignoramento, ma provoca una sorta di quiescenza del titolo esecutivo (ruolo/cartella/avviso esecutivo), con conseguente impossibilità di dare impulso alla procedura esecutiva, ma con conservazione del diritto di partecipare, fino al pagamento dell'intero debito quantificato con la "rottamazione-ter", alla distribuzione delle somme disponibili.

CONCLUSIONI

Sulla base di tutto quanto esposto deve concludersi che l'intervento va ritenuto ammissibile, ferma la quantificazione dello stesso nell'importo di € 411.249,38, al netto delle duplicazioni di cartelle segnalate, e che il relativo credito non può essere non considerato in sede di conversione.

Come noto, infatti, ai fini della conversione del pignoramento vanno considerati tutti i crediti oggetto di procedura, salvi gli accantonamenti e le preclusioni alla distribuzione anche parziali dei crediti privi di titolo ammissibili o con titolo sospeso.

Di conseguenza, anche se i titoli dell'Agente per la Riscossione risultano in uno stato di quiescenza, non è possibile non considerarli in sede di conversione, comportando tale opzione in sostanza la perdita di ogni possibile diritto alla distribuzione finale della somma sostituita al compendio pignorato, anche in caso di sopravvenuto ripristino della completa efficacia esecutiva del titolo a fronte dell'ipotetica decadenza dalla procedure di definizione agevolata *in itinere*.

Nel caso di specie, quindi, in alternativa alla ipotesi di conversione del pignoramento, vista la volontà manifestata dal debitore di onorare i propri debiti, sarebbe possibile prospettare un piano di definizione stragiudiziale anche della debitoria azionata dal creditore procedente e proporre un'istanza di sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c. per verificare gli esiti dei paralleli piani di rientro.

P.Q.M.

1. **Rigetta** l'opposizione all'esecuzione;
2. **Assegna** il termine di 60 giorni per l'istaurazione del giudizio di merito previa iscrizione della causa a ruolo a cura della parte interessata nel rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà:

3. **Compensa** interamente le spese in considerazione della peculiarità della materia e della non univoca interpretazione delle disposizioni di legge con riguardo alle ipotesi di intervento.

Salerno, 15 luglio 2022

Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio